

STATUTO
della

SOCIETÀ PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.) S.p.A.

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale SOCIETÀ PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.).

Art. 2 - Sede e domicilio dei soci

La sede legale della Società è in Trieste.

L'Organo Amministrativo può istituire sedi, filiali, succursali, stabilimenti, uffici, agenzie, rappresentanze e in genere sedi secondarie anche in altre città o luoghi nonché all'estero.

Il domicilio dei Soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto, o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal Libro Soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 4 - Oggetto sociale

L'oggetto sociale principale della Società è costituito dall'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento in Italia e/o all'estero di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed intermodali, nonché delle relative adduzioni. In tali attività debbono considerarsi comprese anche quella di mera gestione del servizio autostradale e di manutenzione dei tratti autostradali.

La Società, inoltre, realizza e/o promuove servizi anche in quanto connessi o, comunque, pertinenti la progettazione, costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta ed intermodali e relative adduzioni, ovvero partecipa in Società o Enti diretti al conseguimento di fini analoghi.

In particolare, può porre in essere ogni attività inerente l'utilizzazione economica delle pertinenze autostradali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la gestione della rete di telecomunicazione, l'attività pubblicitaria, la costruzione e la gestione di parcheggi a favore dell'utenza.

La Società può svolgere attività d'impresa diverse da quella principale, nonché da quelle analoghe o strumentali o ausiliarie al servizio autostradale, attraverso l'assunzione diretta od indiretta di partecipazioni in altre Società o Enti.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere qualsiasi operazione finanziaria, agricola, commerciale e industriale, mobiliare ed immobiliare.

In relazione a finalità previste dalla vigente normativa, la

Società può svolgere attività di mandataria per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e detenere somme altrui necessarie all'esercizio del mandato.

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 18.226.815,99 (diciottomilioni-duecentoventiseimilaottocentoquindici virgola novantanove) diviso in numero 607.560.533 (seicentoseettemilionicinquacentosessantamila cinquecentotrentatre) azioni da Euro 0,03 (zero virgola zero tre) ciascuna.

In caso di aumento del capitale sociale, ai Soci è riservato il diritto di opzione, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea.

Art. 6 - Azioni

Le azioni, sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo possessore per ciascuna azione. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato ai sensi di legge. Se questo non sia nominato, le comunicazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono, a termini di legge, efficaci nei confronti di tutti.

E' esclusa l'emissione di certificati azionari; la qualità di socio è comprovata dall'iscrizione nel Libro Soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel Libro stesso.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il possesso delle azioni costituisce di per sé solo adesione all'Atto Costitutivo e allo Statuto della Società.

La Società può emettere azioni di preferenza.

L'Assemblea determina i privilegi spettanti a tali azioni.

Tutte le azioni possono essere oggetto di riscatto da parte della Società nei casi e con le modalità previste dal successivo articolo 6 bis "Riscattabilità delle azioni del socio inattivo" ai sensi dell'art. 2437-sexies codice civile e nel rispetto degli articoli 2357 e 2357-bis codice civile.

Art. 6 bis - Riscattabilità delle azioni del socio "inattivo"-

Le azioni possono essere riscattate - ai sensi dell'art. 2437-sexies c.c., con l'osservanza degli artt. 2357 e 2357-bis c.c., nel rispetto del procedimento previsto nel presente articolo e del principio di parità di trattamento tra i soci - nel caso in cui non sia esercitato alcun diritto connesso alle partecipazioni (sia di natura amministrativa che patrimoniale) per un periodo di almeno 2 anni consecutivi decorrente dalla data di introduzione del presente articolo nello statuto sociale (il "Presupposto").

La Società con le modalità previste dal presente articolo può riscattare le azioni per cui si sia verificato il Presupposto (le "Azioni").

Verificatosi il Presupposto, l'organo amministrativo potrà deliberare di essere interessato ad esercitare il riscatto delle Azioni e dovrà:

a) determinare il valore delle partecipazioni ai fini del riscatto con le modalità previste dall'art. 2437-ter, 2 comma, c.c. (il "Valore");

b) nel caso in cui, considerato il Valore, intenda esercitare il riscatto delle Azioni, convocare l'assemblea ordinaria per deliberare in merito all'autorizzazione prevista dall'art. 2357, 2 comma, c.c. (l'"Autorizzazione") entro 30 giorni dall'avvenuta determinazione del Valore.

La decisione di esercitare il riscatto delle Azioni (la "Decisione") è assunta, nel rispetto del principio di parità di trattamento di tutti i soci, dall'organo amministrativo entro 30 giorni dal giorno in cui è stata concessa l'Autorizzazione.

La dichiarazione con cui la Società esercita il riscatto (la "Dichiarazione") deve essere comunicata ai titolari delle Azioni dall'organo amministrativo, entro 30 giorni dal giorno in cui è stata assunta la Decisione.

La Dichiarazione si intende comunicata ove:

(i) sia notificata al domicilio dei titolari delle Azioni, se risultante dal libro soci; e

(ii) sia pubblicata nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il potere di riscatto deve essere esercitato dalla Società nei termini previsti dal presente articolo. Nel caso in cui non sia possibile determinare la titolarità delle Azioni o i titolari delle Azioni non abbiano preso contatti con la Società riscattante entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta pubblicazione di cui sopra ad (ii), la somma dovuta da questa in forza del riscatto dovrà essere depositata presso un istituto di credito avente sede in Italia con un vincolo a favore dei titolari delle Azioni o altra modalità ritenuta equivalente o analoga, fino al termine di prescrizione del relativo credito. L'organo amministrativo provvederà a tutti gli adempimenti, anche pubblicitari, conseguenti all'esercizio del potere di riscatto.

Art. 7 - Trasferibilità delle azioni

Le azioni possono essere liberamente trasferite per atto tra vivi.

E' tuttavia necessario il preventivo consenso dell'Organo Amministrativo per quelle operazioni che prevedono un trasferimento di azioni superiori al 30% (trenta per cento) del capitale sociale in modo da garantire, comunque, la piena ed effettiva disponibilità di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale azionario ad Enti Pubblici, ovvero a società dagli stessi controllate.

E' onere del Socio richiedere l'iscrizione a Libro Soci.

Art. 8 - Diritto di recesso

I Soci hanno diritto di esercitare il recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile.

Art. 9 - Obbligazioni

L'Assemblea delibera sull'emissione di obbligazioni, in con-

formità alle vigenti prescrizioni di legge.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

E', inoltre, convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno e quando la convocazione sia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattarsi, da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall' Organo Amministrativo mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero comunicato, sempre che la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipato via fax o per posta elettronica, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 2, terzo comma, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare nonchè la data, l'ora e il luogo della seduta.

L'Assemblea può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede sociale, all'interno del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'Assemblea si potrà svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Nell'ipotesi che la prima adunanza vada deserta, l'avviso può anche prevedere, per altro giorno e comunque entro trenta giorni dalla data della prima, una seconda adunanza.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che siano legittimati all'esercizio del voto ai sensi di legge.

Art. 12 - Rappresentanza in Assemblea

Ciascun Socio legittimato ai sensi di legge può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta, valida anche in caso di eventuale aggiornamento della seduta.

La rappresentanza, tuttavia, non può essere conferita:

- a) ai membri degli organi amministrativi o di controllo della Società;
- b) ai dipendenti della Società;
- c) alle Società da essa controllate;
- d) ai membri degli organi amministrativi o di controllo delle Società da essa controllate;
- e) ai dipendenti delle Società da essa controllate.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano di età degli Amministratori presenti. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio designato dallo stesso Presidente.

All'occorrenza, il Presidente nomina due scrutatori.

E' compito del Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima, e le delibere sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata

dai Soci intervenuti in proprio o per delega e le delibere sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti.

Tutte le votazioni sono palesi.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

Per deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il suo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351, Codice Civile, sono comunque necessari, anche in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale.

Tutte le votazioni sono palesi.

Art. 16 - Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge. Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei Soci.

Art. 17 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o cinque membri, come disposto dall'Assemblea che procede alla loro nomina nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

Gli Amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Non è consentito nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione, Amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla Società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli Amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Qualora la Società adotti un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli Amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

L'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.

Qualora la Società adotti un Organo Amministrativo collegiale, la nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea, qualora questa non avvenga per acclamazione, avviene sulla base di liste presentate dai Soci, nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

I voti, da esprimersi in base al numero di azioni possedute, ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora la società abbia adottato un Organo Amministrativo collegiale, l'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Oltre che nei casi di cui all'art. 2382 Codice Civile, non può essere nominato Amministratore Unico ovvero componente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, decade, colui che non è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità sotto riportati.

I requisiti di onorabilità dell'Amministratore Unico ovvero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si ritengono non sussistenti qualora lo stesso si trovi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15 commi 4bis e 4quater, per l'Amministratore Unico ovvero per il componente del Consiglio di Amministrazione nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.

Costituisce causa ostativa alla nomina e causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

Il requisito di professionalità sottintende l'aver maturato l'esperienza documentata e la competenza specifica confacenti alla carica in oggetto.

L'Amministratore Unico ovvero almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro dell' Organo Amministrativo della Socie-

tà, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società, o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di Organo Amministrativo collegiale, e il Collegio Sindacale, nel caso di Amministratore Unico, accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori, ivi compreso il Presidente hanno l'obbligo di segnalare immediatamente, se del caso, al Consiglio d'Amministrazione e, comunque al Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la non sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio.

Qualora la società abbia adottato un Organo Amministrativo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, 1° comma, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato venga a mancare la permanenza in carica della maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea cessa l'intero Consiglio d'Amministrazione, e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Essi potranno compiere, collegialmente e con delibera maggioritaria, i soli atti di ordinaria amministrazione fino a che sia intervenuta l'accettazione di carica da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art. 18 - Vice Presidente

Qualora la società abbia adottato un Organo Amministrativo collegiale, questo - sempre che l'Assemblea non abbia già provveduto in tal senso - può nominare tra i propri membri un solo Vice Presidente con il compito esclusivo di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le relative funzioni spettano all'Amministratore più anziano di età.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di as-

senza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età, presso la sede della Società o in altri luoghi nel territorio nazionale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove parimenti deve trovarsi il segretario.

La convocazione del Consiglio d'Amministrazione avviene a mezzo telegramma oppure telefax oppure e-mail, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente le indicazioni degli argomenti che devono essere trattati, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telefax oppure e-mail, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 20 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono assunte a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina il proprio segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso, e ne determina la durata della carica e il compenso.

In mancanza di convocazione, il Consiglio d'Amministrazione può deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli Amministratori può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, sottoscritti dal Presidente, o da chi presiede la seduta, e dal segretario, fanno prova delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 21 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea, e quindi ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

E' tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per:

1) qualsivoglia modifica della vigente Convenzione di Concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società e dei relativi allegati;

2) la costituzione, con l'utilizzo di risorse proprie della Società, di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447bis e seguenti del Codice Civile.

Qualora la società abbia adottato un Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio d'Amministrazione nei limiti di legge, può delegare parte dei suoi poteri, determinati nell'oggetto e nel tempo, ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Organo Amministrativo può altresì delegare, nei limiti di legge, parte dei suoi poteri, determinati nell'oggetto e nel tempo al Direttore Generale, se nominato, ai Direttori e a procuratori, determinandone le eventuali retribuzioni. L'Organo Amministrativo può inoltre conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

La nomina del Direttore Generale, con la relativa determinazione di funzioni, poteri e compensi è riservata all'Organo Amministrativo.

Nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'Organo Amministrativo, l'Amministratore Delegato, il Presidente e il Direttore Generale hanno la facoltà di conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Nel rispetto dei criteri di legge possono essere costituiti comitati con funzioni consultive o di proposta.

Art. 22 - Firma e Rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua vece, al Vice Presidente ove questo sia stato nominato. Il solo fatto della firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

E' in facoltà dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio d'Amministrazione attribuire la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio anche all'Amministratore Delegato - ove l'organo amministrativo sia collegiale - ed in ogni caso, al Direttore Generale, a Dirigenti, a Procuratori ed anche a terzi.

Art. 23 - Compensi degli Amministratori Compenso dell'Organo Amministrativo

Ai componenti dell'Organo Amministrativo, spetta un compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nei limiti delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

E' fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti dell'Organo Amministrativo.

Qualora la società abbia adottato un Organo Amministrativo collegiale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita da deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, comma 3, Codice Civile e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, l'Assemblea può determinare un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, determinandone altresì i criteri di ripartizione, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 24 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi non possono essere revocati se non per giusta causa, ai sensi dell'art. 2400, Codice Civile. I Sindaci cessati dalla carica possono essere rieletti.

I Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Nell'ipotesi in cui vengano a mancare per una qualunque ragione uno o più dei sindaci, gli stessi verranno sostituiti automaticamente dai sindaci supplenti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Oltre che nei casi di cui all'art. 2399 Codice Civile, non può essere nominato Sindaco e, se nominato, decade, colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15 commi 4bis e 4quater, per il Sindaco nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.

Costituisce causa ostativa alla nomina e causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

I Sindaci, ivi compreso il Presidente, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'Organo Amministrativo e al Collegio

Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio.

L'Assemblea determina il compenso dei Sindaci effettivi all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 25 - Revisione Legale dei Conti

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La Revisione Legale dei Conti sulla Società può essere esercitata anche dal Collegio Sindacale, in tal caso tutti i membri del Collegio Sindacale dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. L'Assemblea dei Soci dovrà stabilire esplicitamente se al Collegio vengano attribuite anche le funzioni di revisione legale, con indicazione del compenso aggiuntivo per tali funzioni, nonché dei termini, modalità e degli obblighi documentali, informativi e di rendicontazione previsti dalla legge.

Art. 26 - Altri Organi

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 27 - Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti di bilancio sono distribuiti come segue: il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, il resto ai Soci, salvo tutti i prelievi e le assegnazioni che si dovessero fare per disposizioni di legge o per deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Società.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti.

Art. 28 - Scioglimento - Liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, le attribuzioni e i compensi.

Art. 29 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Sempre ed in ogni caso l'Autorità Giudiziaria di Trieste è competente.

F.TO MARIO GIAMPORCARO

(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO NOTAIO